



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

COD. FISC.: 82001570876

P.IVA: 01793570878

C.A.P. 95040

Ordinanza n. 58 del 31-12-2012

## IL SINDACO

Visto l'art. 191 del D.lgs. 152/2006;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998;

Visto l'art. 50, commi 5 e 6, D.Lgs. 267/2000;

Visto ed applicato l'art. 69, l.r. 16/63;

Visto l'art. 19 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.;

sentito il Dirigente Capo Settore;

### Premesso che

1. la Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. gestisce il servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti nei comuni dell'ATO CT 5, ivi compreso il comune di Licodia Eubea;
2. Kalat Ambiente S.p.A., a seguito dell'espletamento di gara a mezzo pubblico incanto, con contratto del 31.10.2007, n. 44.795 di repertorio e n. 15.526 di raccolta, in Notaio Filippo Ferrara di Niscemi, ha affidato il servizio di igiene urbana, relativo al territorio dei comuni dell'ATO di Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Ramacca e Licodia Eubea alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l., con sede in Rozzano (MI) strada IV, Palazzo Q6, Milanofiori,
3. il contratto d'appalto è scaduto il 31.12.2011;
4. il combinato disposto degli artt. 15 e 19, l.r. 9/2010 (ss.mm.ii.), prevede un'articolata disciplina tanto dei nuovi affidamenti (non ancora a regime), quanto della fase transitoria, temporalmente limitata;
5. a parziale deroga di quanto sopra:
  - a. con nota del 19.05.2011 i comuni del calatino hanno richiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'autorizzazione ad avviare il procedimento di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana in tutti i comuni appartenenti all'attuale ATO CT5, secondo le modalità previste dall'art. 15 della L.R. 9/2010, per la durata di almeno anni tre, e con il supporto dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici;
  - b. con nota prot. 26554 del 06.06.2011 il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato a Kalat Ambiente che *"la disciplina dell'affidamento del servizio di gestione*

*integrata dei rifiuti così come delineata dall'art. 15 della L.r. n. 9/2010, avendo come presupposto di legge l'avvenuta costituzione delle società per la regolamentazione dei rifiuti, allo stato non può ritenersi applicabile";*

- c. al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, il consiglio di amministrazione di Kalat Ambiente in data 21.09.2011 ha comunque deliberato di autorizzare la predisposizione degli atti di gara aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana in tutti i comuni dell'ATO CT5;
6. successivamente, per le ragioni ampiamente esposte nella precedente ordinanza sindacale n.13 del 29.03.2012 (cui, sul punto, si rinvia), l'assemblea di Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, all'unanimità, ha deliberato che la prosecuzione del servizio d'igiene urbana nei 14 comuni dell'ATO andasse garantita attraverso l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti nei confronti delle attuali ditte, Aimeri Ambiente s.r.l. e Agesp s.p.a., agli stessi patti e condizioni in essere, con termine di efficacia di mesi sei (6);
7. in conformità a quanto deliberato in sede assembleare, sono state adottate le ordinanze sindacali nn. 20, 13 e 45, rispettivamente del 28.12.2011, 29.03.2012 e del 28.09.2012, con cui è stato ordinato alla ditta appaltatrice l'espletamento del servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto già in essere;
8. per ragioni non imputabili né all'Autorità d'Ambito, né al Comune di Licodia Eubea (che ha già partecipato alla costituzione della SRR) – ma obiettivamente dovuta alle diffuse difficoltà connesse implementazione del nuovo regime normativo, alla caotica successione di norme, alle carenze di atti regolamentari e ai conseguenti divieti di dare corso alle previste procedure – non è stato ancora possibile dare corso alle procedure di affidamento del servizio integrato;
9. il legislatore regionale in data 29.12.2012 ha approvato le ultime modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 relative alla proroga delle attuali gestioni, al fine di scongiurare qualsiasi interruzione nell'erogazione di un servizio pubblico essenziale ed evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo per la salute dei cittadini e dell'ambiente, nel periodo transitorio necessario per l'effettivo avvio del nuovo sistema che comunque non potrà oltrepassare la data del 30 settembre 2013; in particolare è stato sostituito il comma 12 dell'art. 19 della L.R., disponendo che *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*.

Considerato, pertanto, che

- A. in atto, il servizio di igiene urbana viene svolto ai sensi dell'ordinanza sindacale attualmente in vigore n. 45 del 28.09.2012 con scadenza al 31 dicembre 2012;



- B. sino all'effettivo avvio del nuovo sistema non è tecnicamente possibile fronteggiare la situazione di interruzione di pubblico servizio con forme alternative rispetto a quelle attuali ed è necessario garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana senza soluzione di continuità;
- C. la imminente scadenza al 31.12.2012 dell'efficacia dell'ordinanza sindacale nei confronti della ditta Aimeri Ambiente s.r.l. costituisce fattispecie urgente ed indifferibile, in un inscindibile rapporto tra causa ed effetto, nel senso che il non provvedere comporterà sicuramente pregiudizio alla pubblica salute, all'igiene e all'ambiente, a causa dell'interruzione del pubblico servizio e, pertanto, devesi con urgenza attivare l'esercizio del potere di ordinanza, in quanto risulta evidente che con i mezzi ordinari la Società d'Ambito, Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, non può provvedere a forme alternative di gestione del servizio di igiene urbana;
- D. al fine di tutelare l'interesse pubblico e fronteggiare la situazione d'urgenza non ci si può esimere dall'ordinare alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Rozzano (MI) strada IV, Palazzo Q6, Milanofiori, l'espletamento, senza soluzioni di continuità, del servizio di igiene urbana in tutto il territorio del comune di Licodia Eubea con le forme e modalità (personale, mezzi e attrezzature) già previste e regolate dal contratto di appalto, stipulato in data 31.10.2007, con i successivi accordi integrativi e disposizioni di servizio, tra la ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e la Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A.;
- E. il carattere obbligatorio dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU e rifiuti speciali assimilati del territorio comunale, nonché le obiettive ragioni di salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica ed il pericolo di gravi danni ambientali realizzano i presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento straordinario contingibile ed urgente, volto ad assicurare il mantenimento del servizio di igiene ambientale per il periodo necessario sino all'effettivo avvio del nuovo sistema, ma comunque non oltre il 30.06.2013;

tutto ciò premesso e considerato,

#### ORDINA

- alla ditta **Aimeri Ambiente s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Rozzano (MI) strada IV, Palazzo Q6, Milanofiori, l'espletamento, in tutto il territorio comunale di Licodia Eubea, del servizio di igiene urbana (Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, pulizia e spazzamento aree pubbliche, aree verdi, attività complementari e indirette, come meglio specificato nell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto), agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 31.10.2007, successivi accordi integrativi e disposizioni di servizio tra la ditta medesima e Kalat Ambiente S.p.A., per fronteggiare la situazione di incombente pericolo con pregiudizio per la salute pubblica e danno ambientale che si determinerebbe in caso di interruzione del pubblico servizio, per giorno 31.12.2012.

- a **Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione** di provvedere – salvo rimborso, *pro-quota*, da parte di questo Comune secondo le modalità concordate con il contratto di servizio – a dare libero corso al

pagamento, con cadenza bimestrale del canone pari a euro 952.729,57 (comprensiva di rivalutazione monetaria) oltre IVA, – per l'intero periodo e per l'intero servizio nei comuni di Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, San Cono, Ramacca e Licodia Eubea, corrispondente alla complessiva somma di euro 2.858.188,71 – previa conforme attestazione di regolarità di esecuzione del servizio; il pagamento sarà comunque subordinato alla presentazione, da parte della ditta Aimeri Ambiente s.r.l., di deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi derivanti dalla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, pari al 10 per cento dell'importo dell'affidamento semestrale e di una congrua polizza assicurativa presso idonea società di assicurazione, con un massimale pari a euro 3.000.000,00, che assicuri la copertura dei rischi connessi con l'esecuzione della presente ordinanza e tenga indenne il Comune e la Società d'ambito, da ogni responsabilità che afferisca a responsabilità o risarcimento per i danni a persone, animali e beni, per morte, lesioni personali, malattia, infortunio e per qualsiasi altro danno, comunque causato, anche per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.

L'efficacia della presente ordinanza cesserà ancor prima della scadenza del termine del 30.06.2013 ove si pervenga al nuovo affidamento scaturente dal procedimento di gara.

Si dispone che la presente ordinanza venga notificata alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Rozzano (MI) strada IV, Palazzo Q6, Milanofiori, al Commissario liquidatore della Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A., via delle Balatazze n. 3, nonché al Dirigente Capo Settore competente.

Si stabilisce che l'inizio dell'esecuzione deve avere luogo entro le ore 24.00 del 31.12.2012 ed il termine alla medesima ora del 30.06.2013 ove mai non intervenga prima l'evenienza interruttiva di cui sopra.

S'incarica il Capo Settore competente a provvedere alla trasmissione del presente atto alle Autorità interessate e particolarmente:

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia Regionale, al Procuratore della Repubblica di Caltagirone, al Prefetto di Catania, al Dirigente Commissariato di P.S. di Caltagirone, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Caltagirone, al Comandante della Guardia di Finanza di Caltagirone, al Comandante della P.M., al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per quanto di propria competenza.

Si ordina a tutti gli Agenti ufficiali della Forza Pubblica che ne siano richiesti, al Dirigente del Settore competente e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente ordinanza di relazionare in merito alla relativa competenza.

Il Sindaco  
IL SINDACO  
Dott. Giovanni Verga

